

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1432**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BEDIN, FILIPPELLI,  
CAVALLARO, DALLA CHIESA e MAGISTRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2002**

---

Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della dignità dei  
cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al  
fenomeno del cosiddetto «nonnismo»

---

ONOREVOLI SENATORI. – Nonostante il fenomeno del cosiddetto «nonnismo venga in evidenza solo occasionalmente, in relazione agli episodi di violenza più tragici e vistosi, la sua diffusione e persistenza rimangono tali da giustificare un vivo allarme sociale.

Tale allarme, peraltro, non risulta ridimensionato dal processo di progressiva professionalizzazione delle Forze armate, avviato con la legge 14 novembre 2000, n. 331 (approvata dalla maggioranza di centrosinistra nella XIII legislatura), che condurrà alla scomparsa del servizio militare di leva obbligatorio.

È pur vero, infatti, che il fenomeno del «nonnismo» potrebbe corrispondentemente diminuire, ma non per questo viene meno la necessità di dare un chiaro segnale di sanzione morale e sostanziale di questi comportamenti devianti – anche per scoraggiarne la riproposizione in ogni altro contesto della vita militare – attraverso l'adozione di quelle misure d'intervento normativo lungamente e vanamente invocate.

Nella XIII legislatura, infatti, attraverso alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare e un disegno di legge governativo, si è tentato di intervenire – purtroppo senza alcun esito – per sanare le persistenti carenze della normativa in materia di tutela penale nei confronti dei comportamenti violenti, persecutori o intimidatori perpetrati nelle caserme, soprattutto ai danni dei giovani che prestano il servizio di leva obbligatorio.

A stimolare quelle iniziative legislative era stata anche l'emozione suscitata presso l'opinione pubblica da alcuni gravi episodi, il più tragico dei quali – avvenuto a Pisa nell'agosto del 1999 – ha provocato la morte del paracadutista Emanuele Scieri.

Da quel drammatico episodio ha preso le mosse anche un'indagine conoscitiva su «Episodi di violenza e qualità della vita nelle caserme delle Forze armate», svolta dalla Commissione difesa della Camera dei deputati tra il settembre 1999 e il febbraio 2000. Anche in quella sede, era emersa con chiarezza la portata e l'estensione di un fenomeno che per la sua stessa natura si presta a rimanere in larga misura sottotraccia, almeno nei casi in cui non si determinano lesioni fisiche apprezzabili.

L'effettiva misura del fenomeno sfugge, dunque, alle rilevazioni quantitative effettuate dall'autorità giudiziaria; rilevazioni che comunque registrano una flessione rispetto al passato, come confermato anche dal procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, nel corso dell'ultima relazione svolta per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

A proposito dei reati originati dal «nonnismo», il procuratore generale ha infatti annunciato che negli due anni il fenomeno si è significativamente ridimensionato: a fronte degli 861 reati verificatisi nel 1999, se ne sono contati 350 nel 2000 e 204 nel 2001 (una cifra che comunque rimane elevatissima, anche in considerazione della porzione «sommersa» del fenomeno, che si suppone prevalente). Pur registrando naturalmente con soddisfazione «questa tendenza declinante dovuta, soprattutto, alla vigilanza preventiva attualmente esercitata nei reparti», il dottor Bonagura non ha ommesso di segnalare le «persistenti carenze della normativa» in materia di reati originati dal «nonnismo».

In tal senso, le valutazioni espresse dal procuratore generale appaiono di estrema ri-

levanza, per cui conviene riferirne testualmente:

«Oggi, l'individuazione in fatto dei casi di nonnismo, in mancanza di previsioni astratte che ne delineino le peculiarità, è rimessa agli opinabili giudizi delle autorità che procedono. Episodi di ingiuria, minaccia o violenza vengono ricondotti (o non) al nonnismo sulla base di valutazioni di merito svincolate dai normali criteri di qualificazione fondati sul rapporto tra casi concreti e fattispecie astratte.

È intuitivo - prosegue il procuratore Bonagura - che, in relazione agli esiti di tali valutazioni, sarà diversa l'attenzione dedicata ai fatti, a partire dalla scelta, riservata al comandante del corpo, di richiedere (o non) il procedimento penale, dal momento che i reati militari contro la persona più frequentemente ravvisabili nei fatti medesimi sono perseguibili soltanto a richiesta, ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare di pace.

(...) Poichè, talvolta, il confine tra la prevaricazione e la goliardia è molto sottile, sembrerebbe del tutto ragionevole attribuire rilevanza all'apprezzamento dei soggetti passivi circa la reale valenza di fatti che coinvolgono i loro diritti personali (...). E ciò sarebbe realizzabile mediante l'introduzione della querela, in alternativa alla richiesta di procedimento, per i reati contro la persona sanzionati con pene che non raggiungono la soglia della procedibilità d'ufficio».

Come opportunamente segnalato dal procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, la principale carenza normativa è dunque da rintracciare nella mancata previsione, nell'ambito del codice penale militare di pace, di un meccanismo di procedibilità a querela della persona offesa, ferma restando la prerogativa dei comandanti di corpo di valutare l'incidenza dei fatti, anche in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico militare, ed eventualmente di richiedere il procedimento.

Una modifica in tal senso del codice penale militare penale di pace è proposta all'articolo 2 del presente disegno di legge, dove si introduce all'articolo 260 un comma aggiuntivo specificamente riferito ai reati contro la persona di cui agli articoli 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229 del codice penale militare di pace (percosse, lesioni personali, ingiuria, minaccia).

Questa modifica, ancorchè rilevante, non è tuttavia sufficiente a dare esplicita qualificazione ai reati riconducibili al «nonnismo».

Si è dunque ritenuto di inserire, all'articolo 3, una disposizione integrativa dell'articolo 225 del codice penale militare di pace, recante la qualificazione delle circostanze aggravanti. In quel contesto, si è previsto un aumento della pena fino al doppio, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante dell'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla posizione di servizio o al grado o al comando rivestito. La stessa aggravante è riconosciuta se il reato è commesso valendosi della «forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio», secondo una formula idonea a introdurre per la prima volta nel nostro ordinamento una codificazione dei comportamenti riconducibili al «nonnismo», pur senza farne oggetto di una nuova fattispecie di reato.

In definitiva, per combattere il «nonnismo» occorre un intervento idoneo ad estirpare definitivamente tutte le cause, anche di vario ordine, che stanno alla base del fenomeno.

Per un verso, dunque, è necessario sanare le lacune normative che hanno consentito fino ad oggi la persistenza di un problema, spesso drammatico, lungamente rimosso dalle gerarchie militari e dalla stessa società civile.

Il presente disegno di legge si propone di colmare questa lacuna, offrendo un idoneo strumento normativo alle vittime di questi comportamenti.

D'altronde, occorre anche individuare e colpire le cause di ordine sociale e culturale del «nonnismo», per le quali si imporrebbero un'adeguata campagna di informazione (anche attraverso le strutture scolastiche) e, in generale, uno sforzo delle istituzioni per la formazione di una più matura coscienza civile e democratica presso i nostri giovani, orientato in particolare alla corretta assimilazione dei diritti e doveri rispetto alla colletti-

ività, anche in relazione alla prestazione del servizio militare.

In fine, a tutela della dignità e libertà di tutti i cittadini, rimane sempre indispensabile vigilare sulla piena ed effettiva attuazione del principio di cui all'articolo 52 della Costituzione, laddove si prescrive che l'ordinamento delle Forze armate sia informato allo spirito democratico della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha la finalità di garantire la pari dignità, l'integrità fisica e l'onore dei cittadini che prestano il servizio militare, a tutela della piena ed effettiva attuazione dei principi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, 2 e 3, della Costituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce ai cittadini che prestano servizio militare una specifica tutela dai reati contro la persona, di cui al libro secondo, titolo IV, capo III del codice penale militare di pace, commessi da un altro militare valendosi della sua posizione di servizio ovvero del grado o comando rivestito, oppure giovandosi del vincolo di solidarietà o di reticenza tra militari più anziani in servizio.

## Art. 2.

*(Ammissibilità della perseguibilità a querela dei reati contro la persona)*

1. All'articolo 260 del codice penale militare di pace, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«I reati contro la persona di cui agli articoli 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 e 229, sono puniti a querela della persona offesa o su richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in

grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano».

Art. 3.

*(Modifiche al libro secondo, titolo IV, capo III, del codice militare penale di pace)*

1. All'articolo 225 del codice penale militare di pace, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per i reati di cui agli articoli 222, 223, 224, 226, 227 228 e 229, la pena è aumentata fino al doppio se ricorre la circostanza aggravante dell'abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla posizione di servizio o al grado o al comando rivestito, oppure se il reato è commesso valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio».



